



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

**(Consiglio Generale 20 luglio 2021
e successive modifiche 22 aprile 2022 e 30 aprile 2024)**

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Oggetto)

1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 8, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d'intesa MEF-ACRI, sottoscritto il 22 aprile 2015.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Art. 2 (Scopi)

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio Generale nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

Art. 3 (Modalità operative)

3.1 La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

3.2 Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata ripartizione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

3.3 La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- 1) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
- 2) l'erogazione di contributi o la fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- 3) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui azione rientri nei settori di intervento prescelti dalla Fondazione, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
- 4) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

3.4 Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.

3.5 La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio della Provincia di Alessandria e nel caso di interventi ad alto contenuto sociale riconducibili ai settori sopraindicati, può operare anche a livello nazionale e al di fuori del territorio nazionale, anche di intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.

TITOLO III

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

Art. 4 (Consiglio Generale)

4.1 Il Consiglio Generale è l'organo responsabile della determinazione dei programmi di attività con riferimento alle esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

4.2 Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento sono di competenza di tale organo la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

4.3 Il Consiglio Generale definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.

4.4 A tale fine il Consiglio Generale esercita le attribuzioni previste dall'art. 15 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Documento programmatico pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e le relative risorse disponibili; nel caso di mancata proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale ne assume la diretta iniziativa;

b) approva il Documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

c) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti e la dismissione delle partecipazioni di controllo delle medesime;

e) verifica periodicamente, di norma con cadenza semestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta;

f) può istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono fare parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità dei loro componenti.

Art. 5 (Consiglio di Amministrazione)

5.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione conformemente alle previsioni statutarie e di legge, esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

a) predispone la proposta di programma pluriennale entro il 15 ottobre precedente al primo esercizio di operatività del programma pluriennale e la sottopone al Consiglio Generale per l'approvazione;

b) predispone entro il 15 ottobre di ogni anno il Documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone al Consiglio Generale per l'approvazione;

c) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;

d) predispone relazioni semestrali sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale per il Consiglio Generale.

Art. 6 (Commissione consultiva per l'attività erogativa)

6.1 Il Consiglio di Amministrazione si avvale per quanto concerne l'attività erogativa, della collaborazione di una commissione consultiva nominata ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. f), dello statuto.

6.2 La composizione, le funzioni e le modalità operative della Commissione sono definite dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'istituzione della stessa, su proposta del Presidente che la presiede.

6.3 Ai componenti la Commissione spetta una medaglia di presenza di importo pari a quello fissato per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

6.4 Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata anche se riferite a riunioni di organi diversi o all'espletamento di incarichi speciali.

Art. 7 (Struttura operativa)

7.1 La struttura operativa, sulla base delle istruzioni impartite dal Direttore, provvede sulla scorta degli indirizzi forniti dal Consiglio Generale e in esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione:

- a) a supportare gli organi deliberativi in fase di programmazione;
- b) a predisporre strumenti di progettazione propria ed erogativi;
- c) all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione;
- d) al monitoraggio delle iniziative sostenute sia in ordine agli adempimenti contabili e amministrativi che in merito ai risultati e agli effetti ottenuti.

TITOLO IV

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 8 (Documento programmatico pluriennale)

8.1 Il Documento programmatico pluriennale individua le linee strategiche e gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

Nel Documento programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

8.2 Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, può effettuare studi, indagini e tutti gli approfondimenti necessari.

8.3 Il Documento programmatico pluriennale può essere periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di attuazione e l'eventuale implementazione.

Art. 9 (Documento programmatico previsionale annuale)

9.1 Il Documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del Documento programmatico pluriennale.

9.2 Il Documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

9.3 In occasione dell'approvazione del Documento programmatico previsionale annuale, il Consiglio Generale può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del Documento programmatico previsionale annuale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi, rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO V

STRUMENTI DI INTERVENTO

Art 10 (Progetti propri)

10.1 La Fondazione persegue i propri scopi attraverso la ideazione e realizzazione di propri progetti di intervento da attuarsi direttamente o in collaborazione con altri qualificati soggetti pubblici o privati.

10.2 I progetti propri devono individuare gli, obiettivi da perseguire, i soggetti coinvolti, i tempi di attuazione, le risorse disponibili dettagliati nello studio di fattibilità correlato.

10.3 Per l'elaborazione e la realizzazione dei progetti propri il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di qualificati soggetti esterni per affiancare la struttura.

10.4 La realizzazione del progetto proprio che, ai sensi del precedente 10.1, avvenga in collaborazione con altri soggetti, è regolata da apposita convenzione che definisce, tra la altro, le modalità di realizzazione, il riparto di compiti e funzioni, le modalità di rendicontazione.

Art. 11 (Bandi)

11.1 La Fondazione si avvale del Bando quale strumento prevalente per selezionare progetti di terzi coerenti con la programmazione degli organi della stessa.

11.2 Il bando deve indicare soggetti destinatari e loro requisiti, attività escluse, risorse disponibili, documentazione richiesta, tempi e modi di presentazione, criteri e priorità di valutazione, modalità di rendicontazione delle risorse assegnate per la realizzazione dei progetti.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione all'atto dell'emanazione del bando può integrare le indicazioni di cui al 11.2 in relazione alla specificità del bando stesso.

11.4 Del Bando è data adeguata informazione con ogni idoneo mezzo, in particolare sul sito della Fondazione.

Art. 12 (Progetti di terzi)

12.1 Il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina tempi e modi per la presentazione da parte di terzi di progetti, della loro ammissibilità, delle modalità di rendicontazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli stessi e ne dà adeguata informazione pubblica sul sito istituzionale.

12.2 In motivate circostanze eccezionali o in casi d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, al di fuori delle consuete Sessioni erogative, contributi a favore di progetti presentati da terzi.

MODALITÀ OPERATIVE

12.3 Le richieste di intervento da parte di terzi e per partecipare ai bandi devono essere presentate su apposito modulo disponibile sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

12.4 La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e le risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa per progetti che comportino erogazioni superiori ad euro 20.000;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR).

Alle richieste deve essere allegato:

- i. per enti privati/di diritto privato: statuto, atto costitutivo;
- ii. per enti ecclesiastici: atto di riconoscimento giuridico ai fini civilistici;
- iii. documentazione sull'assenza dello scopo di lucro, quando richiesta;
- iv. ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
- v. eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione potrà integrare quanto indicato al punto precedente con richiesta di ulteriore documentazione che valutasse necessaria.

Art. 13 (Impegni pluriennali)

13.1 Nell'ambito del Documento programmatico previsionale annuale la Fondazione, nell'attuazione dei programmi contenuti nel Documento programmatico pluriennale, può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

13.2 L'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati sulla base di documentate relazioni.

Art. 14 (Ulteriori modalità operative)

14.1 Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

TITOLO VI

Art. 15 (Destinatari degli interventi)

15.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all'art. 4 comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

15.2 Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma precedente siano iscritti al Registro Unico Nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 3 anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto.

15.3 Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti e meritorie a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 (Soggetti esclusi)

16.1 Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguite;
- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 15.1;
- provenienti da partiti e movimenti politici, fondazioni o enti che perseguano anche indirettamente scopi politici e sindacali;
- finanziamenti generici e finanziamenti a copertura di disavanzi pregressi.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione tiene conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi tra i componenti gli Organi, il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e affini entro il secondo grado incluso, degli stessi ed i soggetti assegnatari di contributo. Si ritiene sussistente il conflitto di interesse in presenza di incarichi ricoperti nei relativi Organi o qualsiasi forma di collaborazione continuativa intrattenuta con i medesimi. Le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate dai soggetti interessati, i quali non possono partecipare alle relative deliberazioni. Non rilevano al riguardo incarichi ricoperti su designazione e per conto della Fondazione.

Art. 17 (Azioni informative per l'accesso agli interventi)

17.1 Al fine di garantire un'effettiva trasparenza la Fondazione provvede alla pubblicità delle procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte.

TITOLO VII

ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Art. 18 (Istruttoria)

18.1 L'attività istruttoria inerente la selezione dei progetti e delle iniziative di terzi, comprese le richieste di partecipazione ai bandi, è svolta dagli uffici secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

18.2 L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché alle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

La Fondazione si riserva di compiere ogni necessario accertamento per acquisire ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto.

18.3 Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.

18.4 L'attività istruttoria delle richieste tiene conto in particolare:

- a) se il contributo viene richiesto per sanare disavanzi pregressi;
- b) dell'anno di costituzione del soggetto richiedente;
- c) della forma giuridica dell'organizzazione e dell'eventuale riconoscimento giuridico;
- d) dell'eventuale iscrizione in pubblici registri;
- e) dell'esistenza di convenzioni;
- f) del personale impegnato nel progetto;
- g) del settore interessato;
- h) dei partners previsti;
- i) dei destinatari degli effetti del progetto;
- j) della capacità innovativa;
- k) dell'efficacia territoriale del progetto;

- l) della capacità di promuovere reti
- m) delle forme di comunicazione;
- n) dei tempi di realizzazione del progetto;
- o) delle voci di spesa;
- p) delle fonti delle risorse;
- q) dei cofinanziamenti;
- r) del titolo in base al quale si dispone dell'immobile, in caso di richiesta di finanziamento per ristrutturazione o recupero artistico.

Art. 19 (Criteri per la valutazione delle richieste)

19.1 I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili e le richieste di partecipazioni ai bandi vengono sottoposte alle valutazioni di merito della Commissione Consultiva in materia Erogativa e/o del Consiglio di Amministrazione avuto riguardo:

- alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e alla sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
- all'esperienza maturata nella realizzazione di iniziative analoghe, alla capacità di gestire l'attività proposta e alla reputazione;
- al grado di non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico;
- alla valutazione dei costi del progetto e dei benefici che ne deriveranno.

19.2 La Commissione Consultiva in materia Erogativa e/o il Consiglio di Amministrazione esaminano le richieste di contributo pervenute in adesione a Bandi sulla scorta dei criteri di cui al presente regolamento e le valutazioni di priorità definite nel bando stesso.

L'esame delle richieste su progetti di terzi avviene in applicazione dei criteri di cui al presente regolamento.

19.3 La competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà a suo insindacabile giudizio variare, con adeguata motivazione, il parere espresso dalla Commissione.

19.4 I soggetti che hanno proposto iniziative possono richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche, mentre le decisioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono comunicate con lettera del Presidente.

Art. 20 (Erogazione dei contributi)

20.1 I rapporti tra la Fondazione ed i destinatari di contributi sono disciplinati da specifici accordi tra le parti che definiscono prioritariamente gli adempimenti a carico dei soggetti secondo tempi e modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto integrato dal Consiglio all'atto della emanazione del bando o della raccolta di progetti di terzi.

20.2 La documentazione di cui al punto precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere inviata alla Fondazione mediante l'utilizzo del sistema ROL sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e può essere richiesta la trasmissione del cartaceo.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'erogazione anticipata, totale o parziale, sulla base di giustificati motivi e/o garanzie ritenuti sufficienti circa la realizzazione dell'iniziativa.

20.4 Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

20.6 Ogni variazione al progetto oggetto di contributo, sia nella sostanza progettuale che nei costi deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

20.7 La rendicontazione dovrà avvenire secondo le modalità previste nello strumento di intervento utilizzato, non potrà in ogni caso essere inferiore al contributo assegnato.

20.8 La concessione o la reiterazione degli interventi non costituiscono motivo di aspettativa per i benefici futuri.

Art. 21 (Revoca dei contributi)

21.1 La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- sia accertata l'esistenza di ulteriori contributi di altri Enti non precedentemente dichiarati fatta salva al riguardo la potestà della Fondazione, a suo insindacabile giudizio, di ridurre il contributo in misura proporzionale all'ammontare delle entrate non preventivate;
- sia intervenuta, con sentenza definitiva, condanna penale in relazione a reati dolosi connessi all'iniziativa finanziata o commessi dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, oltre che in presenza di reati che abbiano pregiudicato l'iniziativa stessa;
- sia venuta a conoscenza di avviate indagini per commissione di reati dolosi connessi all'iniziativa finanziata o commessi dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, o contenziosi di altra natura che ritenga possano pregiudicare gravemente la realizzazione della stessa fatta salva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo;
- sia accertato che entro 12 mesi dalla delibera di concessione del contributo non sia pervenuta la rendicontazione relativa all'attuazione del progetto. Il Consiglio di Amministrazione con provvedimento deliberativo adeguatamente motivato può, in particolari condizioni, concedere una proroga. Qualora la rendicontazione sia presentata entro il suddetto termine, ma risulti incompleta, la Fondazione provvede a richiedere l'integrazione assegnando un termine non superiore a 15 giorni;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

Art. 22 (Monitoraggio e valutazione risultati)

22.1 Nel caso di erogazioni di importo particolarmente rilevante, il Consiglio di Amministrazione richiederà, nell'ambito degli accordi tra le parti, relazioni tecniche di verifica dell'avanzamento lavori.

22.2 La Fondazione rende pubblici i risultati della valutazione effettuata ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto

anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

TITOLO VIII

PATROCINIO GRATUITO

Art. 23 (Proceduralizzazione della concessione di patrocini gratuiti)

23.1 Il soggetto richiedente il gratuito patrocinio dev'essere in possesso delle stesse caratteristiche specifiche previste per il richiedente di un contributo (extra bando).

23.2 Il relativo potere deliberativo è conferito al Consiglio di Amministrazione che può delegarne l'esercizio al Presidente in relazione a particolari situazioni di necessità ed urgenza con comunicazione nella prima seduta utile

23.3 Il richiedente deve utilizzare un modulo predefinito rinvenibile sul sito della Fondazione.

TITOLO IX

PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 (Pubblicità della documentazione istituzionale)

24.1 Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione, i progetti propri, i bandi, i progetti di terzi finanziati, le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore ai 50 mila euro ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

24.2 La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

24.3 La Fondazione pubblica sul sito internet i risultati della valutazione ex post effettuata in merito alle varie iniziative finanziate.

Art. 25 (Norme transitorie e finali)

25.1 Il presente Regolamento, limitatamente alla previsione relativa alla "gestione dei conflitti di interessi" ex art. 16.3, entrerà in vigore ricevuto parere favorevole da parte dell'Autorità di Vigilanza competente.

25.2 La Commissione consultiva per l'attività erogativa in carica alla data di approvazione del presente regolamento resta in carica sino alla sua scadenza prefissata, mantenendo inalterate composizione, funzioni e modalità di funzionamento.